# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1370

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALESTRACCI, ANDREOLI, CASATI, BROCCA, GARAVAGLIA, CIRINO POMICINO**

*Presentata il 6 marzo 1984*

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplina lo stato giuridico dei ricercatori universitari, stabilendo un esplicito e generale riferimento alle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.

Al secondo comma, tuttavia, si introduce una eccezione a tale normativa generale, applicando, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato.

In tal modo, tra l'altro, viene vanificata la possibilità di scelta, riconosciuta, per i ricercatori di alcune facoltà, dall'ultimo comma dell'articolo 102 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Tali innovazioni, in apparenza contraddittorie, modificano in misura notevole i compiti che sono stati propri di tutte le categorie, menzionate all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1980, n. 28, e che hanno titolo per partecipare ai giudizi di idoneità richiesti per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari,

Le disposizioni in oggetto sembra debbano inoltre pregiudicare la figura giuridica dei ricercatori universitari, quale dovrà essere definita entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge 21 febbraio

1980, con apposito disegno di legge, come chiaramente è stato previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della stessa legge.

Inoltre la normativa attualmente in vigore appare censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, così come hanno già ritenuto alcuni tribunali amministrativi regionali.

La modifica che si propone si rende quindi opportuna e necessaria, anche al fine di evitare un probabile intervento demolitorio da parte della Corte costituzionale.

Per queste considerazioni sembra opportuna una modifica legislativa, per rendere uniformi le norme relative allo stato giuridico di tutti i ricercatori universitari, per risolvere le apparenti contraddizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per eliminare disposizioni probabilmente incostituzionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in materia di incompatibilità o cumulo di impieghi, si applicano, per i ricercatori universitari, le norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo ».